

COMUNE DI BROGNATURO

Provincia di Vibo Valentia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 9/07/2010

Prot. Generale N° _____ del 26/07/2010

Oggetto :
Approvazione Regolamento Lavori in Economia.

L'anno duemiladieci addì nove del mese di luglio alle ore 19 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TASSONE Dott. Cosmo	Sindaco - Presidente	P	
dott. Iennarella Giuseppe Ant.	Consigliere	P	
Papa Cosimo Nicola	Consigliere	P	
Tassone Giuseppantonio	Consigliere	P	
Tassone Nicola	Consigliere		G
Pupo Giuseppantonio	Consigliere	P	
Petrolo Francesco	Consigliere	P	
Miletta Domenico	Consigliere		G
Papa Antonio	Consigliere	P	
Papa Bruno	Consigliere		G
Mangiardi Brunino	Consigliere		G
Rizzo Cosimo	Consigliere		G
Tedeschi Caterina	Consigliere		G
Totale		7	6

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale **D.ssa Maria Vittoria Pastore**

Il **TASSONE Dott. Cosmo** nella sua qualità di **SINDACO-PRSDENTE** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

- Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche" nel disciplinare in generale l'esecuzione di opere e lavori Pubblici, prende in considerazione anche lo strumento dei contratti in economia e degli interventi manutentivi;
- gli articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 soprarichiamato disciplinano in particolare la realizzazione di opere e/o lavori pubblici attraverso l'istituto del Cottimo Fiduciario e del c.d. "contratto aperto di manutenzione";
- per talune tipologie di lavori di competenza del Comune di Brognaturo risulta opportuno ricorrere ai lavori in economia in rapporto alla maggiore celerità di affidamento ed alla più ampia flessibilità di gestione esecutiva;
- in particolare l'art. 88 del citato D.P.R. n. 554/1999 stabilisce che "i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze ;
- □ il Comune di Brognaturo è sprovvisto di un regolamento interno che disciplini l'affidamento e la realizzazione dei lavori in economia nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 al comma 6, dispone che "i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze", nell'ambito delle categorie generali ivi specificate;
- □ Rilevato che tenuto conto delle necessità dell'ente si rende necessaria l'approvazione di un nuovo e adeguato regolamento per i lavori in economia;

Atteso che:

- □ l'art. 154 dello stesso D.P.R. n. 554/1999 individua una particolare fattispecie di contratti di appalto denominata "contratti aperti relativi a lavori di manutenzione" definiti quali "appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non determinati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità imprevedibili della Stazione Appaltante";
- si ritiene opportuno integrare la normativa che disciplina tali forme di contratto in rapporto ai vantaggi che essi comportano, per i lavori manutentivi di natura straordinaria del patrimonio, rispetto ai tradizionali appalti ad oggetto definito (non-aperti o chiusi) di opera pubblica;
- visto il testo dello schema del richiamato "Regolamento per l'affidamento e la realizzazione di lavori pubblici da eseguire in economia o con contratti aperti" (composto di n. 33 articoli);

Visto:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Con voti favorevoli 7
-

DELIBERA

1. Di approvare le premesse della presente delibera;
2. Di approvare il "Regolamento per l'affidamento e la realizzazione di lavori pubblici da eseguire in economia o con contratti aperti" di cui all'allegato 1), formato da n. 14 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio per giorni 15;

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs.
267/2000 del 18.08.2000, in merito alla

Regolarita Tecnica

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

D.ssa Maria Vittoria Pastore



Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs.
267/2000 del 18.08.2000, in merito alla

Regolarita Contabile

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Carchidi Nicola Cosmo

La presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SINDACO-PRSDENTE
TASSONE Dott. Cosmo



Segretario Comunale
D.ssa Maria Vittoria Pastore




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2010 al 9/08/2010 senza reclami.

Brognaturo li 26/07/2010



Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Vittoria Pastore



COMUNE DI BROGNATURO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.07.2010

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

- ART. 1 – Oggetto di regolamentazione e principi generali
- ART. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto
- Art. 3 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia.
- Art. 4 – Programmazione dei lavori in economia
- Art. 5 – Responsabile della procedura
- Art. 6 - Forme della procedura in economia.
- Art. 7– Procedura in amministrazione diretta.
- Art. 8 – Il sistema del cottimo fiduciario
- Art. 9 – Requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi.
- Art. 10 – Esecuzione con sistema misto.
- Art. 11 – Lavori in economia nel caso di urgenza.
- Art. 12 - Lavori in economia nel caso di somma urgenza.
- Art. 13 – Perizia suppletiva per maggiori spese.
- Art. 14 – Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti.

Art. 1 – Oggetto di regolamentazione e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia del Comune.
2. Le norme in esso contenute si richiamano all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ed al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanato con il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nei limiti di compatibilità al citato decreto e sino all'emanazione del nuovo regolamento.
3. Nell'espletamento delle procedure in economia l'amministrazione deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei lavori in economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori e forniture, si applica l'art. 14 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 2 – Limiti d'importo e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 15.000 Euro. Gli importi monetari sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
2. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori per ricondurli all'interno dei limiti previsti dal presente regolamento per i lavori in economia.

Art. 3 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Possono effettuarsi in economia le manutenzioni di opere od impianti di importo non superiore a 15.000 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006, ed in particolare, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque da territori inondati;
 - b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da cedimenti della sede, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti;
 - c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rapprezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale;
 - d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - f) manutenzione degli acquedotti, delle fognature, fontane e pozzi e servizi igienici pubblici;
 - g) manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale quali: pubblica illuminazione, impianti elettrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, climatizzazione, idrosanitari, ecc.;
 - h) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi, elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - i) manutenzione dei cimiteri.

2. In generale i lavori in economia sono ammessi nei limiti di importo di cui al comma 1 e nei limiti delle voci di spesa sopra individuate, qualora non sia possibile soddisfare l'esigenza mediante contratti d' appalto già stipulati ed affidati mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero qualora l'affidamento mediante le procedure ordinarie risulti antieconomico, sproporzionato e nocivo per la funzionalità dei lavori in relazione all'episodicità degli stessi, al carattere non programmabile, alla modesta entità economica della spesa e all'urgenza di provvedere.

3. Possono inoltre essere eseguiti in economia, entro il limite di 15.000 Euro o del diverso limite massimo che dovesse essere stabilito da leggi successive, le seguenti opere:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del d.lgs. 163/2006. Si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità e accidentalità;

b) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso espletamento delle procedure di gara;

c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;

d) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza, in particolare interventi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

e) lavori e somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d' istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

f) lavori necessari per la compilazione dei progetti. Si intendono ricompresi i sondaggi, i rilevamenti, i saggi e tutte quelle opere che si rendono necessarie per acquisire gli elementi ritenuti utili o indispensabili per la realizzazione della progettazione;

g) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto od in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

4. L'eseguibilità in economia è consentita, inoltre, per lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché per operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.

Art. 4 – Programmazione dei lavori in economia

1. L'amministrazione individuerà nel programma annuale dei lavori e/o nel bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

2. L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di bilancio annuale, un apposito stanziamento per gli interventi in economia "non preventivabili", tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.

Art. 5 – Responsabile della procedura

1. La giunta comunale, in fase di redazione del P.R.O. individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

2. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti esistenti, spetterà sempre al responsabile del procedimento formulare, nei confronti del responsabile del servizio, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità

necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – Forme della procedura in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta,
- b) per cottimo fiduciario,
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo, fermo restando il limite previsto dal seguente articolo per l'esecuzione in amministrazione diretta.

Art. 7 – Procedura in amministrazione diretta

1. I lavori in economia sono "in amministrazione diretta" quando vengono eseguiti direttamente dal Comune tramite proprio personale, con acquisizione di materiali o ulteriore manodopera o noleggio di mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dei lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

2. I lavori in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 5, d.lgs. 163/2006, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 15.000 Euro, IVA esclusa.

3. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

4. Il responsabile del procedimento dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

5. L'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno essere preceduti, ove possibile, da una indagine di mercato le cui forme e modalità sono riservate alla discrezionalità del responsabile del procedimento, tenute presenti le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento.

Art. 8 – Il sistema del cottimo fiduciario

1. Il cottimo è una procedura negoziata per l'affidamento a terzi dei lavori individuati al precedente art. 3, e per importi massimi stabiliti dal presente regolamento.

2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante criterio rotativo negli elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ovvero, in difetto, individuati sulla base di indagini di mercato.

3. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, mediante interpellato di almeno cinque imprese idonee, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che non consenta l'indugio a tale modalità. Degli esiti della ricerca di mercato svolta dovrà essere redatta apposita relazione, ovvero apposito quadro di raffronto delle offerte acquisite, da allegare alla determinazione di affidamento.

4. Il cottimo fiduciario per importi superiori a 15.000 Euro, al netto dell'IVA, è di regola preceduto da gara ufficiosa, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che non consentano l'espletamento della gara.

5. Nell'individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficioso ovvero nei limitati casi in cui è consentito l'affidamento diretto, deve essere rispettato il criterio rotativo.

6. Nell'espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, l'Amministrazione garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

7. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni essenziali di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le indicazioni di cui all'art. 3 del D.M. 19.04.2000 n. 145, in ordine alle modalità di pagamento ed alle persone titolate a riscuotere;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

8. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'albo e sul profilo di committente "sito internet" dei nominativi degli affidatari.

9. I contratti di cottimo dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del d.lgs. 494/1996 nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.

Art. 9 – Requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi

1. Gli affidatari dei lavori a mezzo cottimo fiduciario debbono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
- c) per lavori di importo pari o inferiore a 15.000 Euro il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000.

3. Il responsabile della procedura in economia procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti qualora abbia fondato sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate

Art. 10 – Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo.

Art. 11 – Lavori in economia nel caso di urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato, e trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti il contratto di cottimo.

4. Per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per l'incolumità o salute pubblica o

quelli dalla cui immediata risoluzione risulti un conveniente risparmio di fronte ai lavori altrimenti necessari.

Art. 12 – Lavori in economia nel caso di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 10, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 15.000 Euro, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario.

3. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.

4. Il responsabile del procedimento, compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio competente che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Art. 13 – Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 15.000,00 Euro.

Art. 14 – Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti

1. La regolare esecuzione dei lavori deve essere attestata dal responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice

2. L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo dovranno avvenire nel termine di 20 giorni dall'ultimazione dei lavori.

3. Il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, previa presentazione di regolare fattura.